

Edizione di martedì 20 marzo 2018

BILANCIO

Rilevazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

Accertamento presuntivo: attenzione ai costi irragionevoli

di **Francesco Rizzi**

DIRITTO SOCIETARIO

Tenuità del fatto e responsabilità amministrativa della società

di **Marco Bargagli**

AGEVOLAZIONI

Spese per badanti doppiamente agevolate

di **Alessandro Bonuzzi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le scadenze 2018 per il versamento dell'IVAFE

di **EVOLUTION**

BILANCIO

Rilevazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

di **Fabio Garrini**

Uno dei dubbi che si pongono al redattore del **bilancio di esercizio** riguarda la necessità o meno di rilevare nel bilancio in chiusura gli effetti di eventi che si sono manifestati **successivamente al 31 dicembre**. Della questione si occupa la sezione 4 del documento contabile **Oic 29**, fornendo utili (e tutto sommato piuttosto chiare) indicazioni per gestirne gli effetti.

Eventi successivi

Il primo aspetto da ricordare è il **termine ultimo** entro il quale deve verificarsi il fatto affinché questo risulti rilevante nel bilancio in chiusura: in base al **paragrafo 62** del citato Oic 29, esso risulta rilevante se si è verificato entro la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del **progetto di bilancio** d'esercizio da parte degli amministratori. Va comunque ricordato che, qualora l'evento fosse di **particolare rilevanza**, esso dovrebbe essere tenuto in considerazione (con necessità di **modificare il progetto** di bilancio predisposto, nel rispetto della procedura di approvazione del bilancio) anche se manifestatosi successivamente, sino alla data di **approvazione** da parte dell'organo assembleare.

Nel merito va rimarcato che i fatti successivi che possono incidere sulla **continuità aziendale**, facendola venire meno, devono **sempre** essere tenuti in considerazione: in tal caso, infatti, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Nelle altre situazioni, l'Oic 29 distingue **due gruppi** di eventi.

Il primo comprende eventi che devono **necessariamente essere rilevati** nei conti del bilancio in chiusura, anche se manifestati dopo il 31 dicembre: si tratta di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano **condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio**.

Lo stesso principio contabile propone alcuni esempi (che quindi non devono essere intesi come una elencazione tassativa):

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una **causa legale** in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio dai quali emerga che talune **attività** già alla data di bilancio avevano subito **riduzioni durevoli di valore** o **riduzioni**

del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio (es: il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal **fallimento** dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, ovvero la **vendita di prodotti giacenti a magazzino** a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);

- la **determinazione**, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del **costo** di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la **determinazione**, dopo la chiusura dell'esercizio, di un **premio** da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la **scoperta** di un **errore** o di una **frode**.

Il **secondo gruppo** di operazioni riguarda invece operazioni che **non devono essere rilevate nei conti della società** (o, per meglio dire, impatteranno nei conti dell'anno dopo).

Nel bilancio in chiusura è comunque richiesto di dare **adeguata informativa** quando l'evento sia da intendersi **rilevante** per la valutazione dei risultati ottenuti.

Anche in questo caso il principio contabile porta alcuni **esempi** di fatti da non rilevare:

- la **diminuzione nel valore di mercato** di taluni **strumenti finanziari** nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la **distruzione di impianti** di produzione causata da calamità;
- la **perdita** derivante dalla variazione dei **tassi di cambio con valute estere**;
- la **sostituzione** di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.
- la **ristrutturazione di un debito** avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Da ricordare che l'effetto sul bilancio dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio deve essere evidenziato in **nota integrativa** ai sensi dell'[articolo 2427, comma 1, numero 22 quater](#)), tanto per i soggetti che redigono il bilancio in forma **ordinaria**, quanto per quelli che beneficiano della forma **abbreviata** ai sensi dell'[articolo 2435-bis](#).

Seminario di specializzazione

NULLITÀ E FALSITÀ DEL BILANCIO E DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Accertamento presuntivo: attenzione ai costi irragionevoli

di **Francesco Rizzi**

L'avere una contabilità **formalmente** corretta e **regolarmente** tenuta potrebbe **non** bastare a porre l'imprenditore o il lavoratore autonomo al **riparo** da una **rettifica** del proprio reddito imponibile dichiarato.

Di fatti, oltre al corretto assolvimento degli **obblighi contabili**, è altresì opportuno chiedersi se vi siano elementi di **irragionevolezza** o di **antieconomicità** nelle proprie **scelte gestionali**, anche in quelle che potrebbero sembrare "ordinarie" e "consuete".

Ad esempio, ci si dovrebbe domandare se i **costi** per l'acquisto di **materie prime**, di **consumo** o di **merci**, siano **coerenti** rispetto al volume dei **ricavi** dell'attività.

È bene, infatti, che l'imprenditore o il lavoratore autonomo se lo chiedano **prima** che se lo chieda l'Amministrazione finanziaria.

Ce lo ricorda la recente [ordinanza n. 4168 del 21/02/2018](#) della **Cassazione** con la quale per uno **studio odontoiatrico** sono stati ritenuti **non coerenti** i **costi** per l'acquisto di "**guanti monouso**" rispetto al **numero degli interventi** sui pazienti e ai **ricavi** dell'attività, **legittimando** conseguentemente un **accertamento presuntivo** attraverso il quale è stato **rettificato** il reddito dichiarato dal contribuente.

Trattasi del ben noto **accertamento "analitico-induttivo"**, detto anche più semplicemente "**accertamento presuntivo**", previsto dall'[articolo 39, comma 1, lett. d\), primo periodo, D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 54 D.P.R. 633/1972](#).

Com'è noto, infatti, nei confronti delle **imprese** e dei **lavoratori autonomi** per i quali i redditi vengono determinati in base alle **scritture contabili**, l'Amministrazione finanziaria può accertare un **maggior** reddito imponibile, **rettificando** i componenti positivi o negativi di reddito dichiarati, pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta dal punto di vista **formale**, basandosi solamente su **presunzioni semplici** e ottenendo addirittura l'effetto dell'**inversione dell'onere probatorio** a carico del contribuente.

L'unico **requisito** per la legittimità di tale rettifica consiste nel fatto che l'Amministrazione Finanziaria deve individuare **fatti** e **circostanze** idonee a farle **desumere** l'esistenza di attività non dichiarate o viceversa l'inesistenza di passività dichiarate, sulla scorta di **presunzioni semplici** che siano **gravi, precise e concordanti**.

L'ordinanza *de qua*, nel sostenere che “*fra gli **elementi presuntivi semplici** utilizzabili ai fini accertativi, purché gravi, precisi e concordanti, rientrano, senza dubbio, quelli relativi all'impiego di **materiale di consumo**, ove indicativi di rilevanti **incongruenze** tra costi e ricavi e, quindi, di attività non dichiarate o di passività dichiarate, **secondo canoni di ragionevole probabilità**”*, si pone sulla stessa scia di altri **analoghi casi** che hanno avuto ampia risonanza sugli organi di stampa e che, in **assenza** di valide **prove contrarie** offerte dal contribuente, sono stati generalmente **legittimati** dalla **giurisprudenza** di merito e di legittimità.

Ci si riferisce agli accertamenti **presuntivi** basati sul **consumo** di **tovaglioli** (c.d. “tovagliometro”) o di **acqua minerale** nell'attività di ristorazione oppure basati sulla disponibilità di **materiali da imballaggio** nelle attività commerciali.

L'ordinanza in parola **conferma** dunque il già noto quadro **ermeneutico** di riferimento.

Detto ciò, nel rammentare solamente che ai sensi dell'[articolo 2727 cod. civ.](#) le presunzioni “*sono le **conseguenze** che la legge o il giudice **trae** da un **fatto noto** per **risalire** a un **fatto ignorato**”* e tralasciando, in quanto esula dagli scopi del presente scritto, l'approfondimento delle caratteristiche delle presunzioni “semplici” e dei connessi requisiti della gravità, precisione e concordanza, giova qui solamente evidenziare come sempre più **frequentemente** l'Amministrazione finanziaria riesca a ricorrere a tale tipologia di accertamento “scoovando” elementi di “**irragionevolezza**” e/o di “**antieconomicità**” nelle **scelte di gestione** del contribuente.

Tipici e frequenti elementi di irragionevolezza o circostanze antieconomiche della gestione, solitamente ritenute dall'Amministrazione finanziaria **sintomatiche** di una contabilità “**sostanzialmente**” non attendibile sebbene “**formalmente**” regolare (e quindi prese quali elementi presuntivi utili a rilevare minori costi o maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati), consistono:

- nella **difformità** delle **percentuali di ricarico** rispetto a quelle mediamente riscontrate nel settore;
- nell'**eccessivo** importo (fuori mercato) di un **costo**, che lo renderebbe **indeducibile**, seppur effettivamente sostenuto;
- nella mera **sproporzione** tra i **costi** per l'approvvigionamento di **materie prime**, di **consumo** o di **merci** rispetto al volume dei connessi **ricavi**

Nonostante la recente **crisi economica** abbia consentito ai contribuenti accertati di **supportare**, spesso efficacemente, le proprie **difese** nei confronti di tali accertamenti presuntivi, **non** ci si deve tuttavia “cullare” sul fatto che siffatte argomentazioni possano essere **bastevoli**, quanto meno da sole, a offrire al giudice la **prova contraria** necessaria a “**vincere**” le presunzioni dell'Ufficio.

Oltre a seguire la via della contestazione dell'**insussistenza** dei requisiti della **gravità**, della **precisione** e della **concordanza**, è infatti necessario offrire una **ragionevole prova contraria**,

idonea a **chiarire** le ragioni dell'apparente **irragionevolezza**.

Non va infine dimenticata, eventualmente anche ai fini difensivi, la **preclusione** per l'Amministrazione finanziaria dal ricorso all'accertamento presuntivo verso i contribuenti che godono del **regime premiale** previsto dall'[articolo 10, commi 9 e 10, D.L. 201/2011](#), secondo il quale, in sintesi, tali accertamenti **non** sono esperibili nei confronti dei soggetti i cui **ricavi** sono **uguali o superiori** (anche per adeguamento) a quelli risultanti dall'applicazione degli **studi di settore** regolarmente dichiarati e che risultano "**coerenti**".



Seminario di specializzazione

**IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE E DELLA RESIDENZA FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

Tenuità del fatto e responsabilità amministrativa della società

di **Marco Bargagli**

Come noto, il [D.Lgs. 231/2001](#) prevede una specifica **responsabilità amministrativa** a carico delle **società, enti o associazioni** anche **prive di personalità giuridica** qualora vengano commessi, nell'**interesse** o a **vantaggio** della persona giuridica, **particolari reati** espressamente previsti dalla legge (c.d. reati presupposto).

Quindi in presenza dei presupposti applicativi previsti dalla norma, il giudice penale potrà applicare specifiche **sanzioni pecuniarie, patrimoniali e interdittive** che **colpiscono il patrimonio aziendale** e, conseguentemente, **gli interessi economici dei soci**.

In merito si ricorda che, per **espressa disposizione normativa**, le sanzioni previste per gli **illeciti amministrativi dipendenti da reato** sono:

- la **sanzione pecuniaria**;
- le **sanzioni interdittive**;
- la **confisca**;
- la **pubblicazione della sentenza**.

Inoltre, **ulteriori sanzioni** applicabili possono riguardare: la **sospensione dall'esercizio dell'attività**, la sospensione o la **revoca delle autorizzazioni**, delle **licenze** o delle **concessioni** funzionali alla **commissione dell'illecito**, il divieto di **contrattare con la pubblica amministrazione**, l'**esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi** o sussidi, il **divieto di pubblicizzare beni o servizi**.

Esiste tuttavia una particolare **causa di esclusione della responsabilità**, qualora l'ente riesca a fornire la prova che:

- l'**organo dirigente** ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, un modello di **organizzazione e di gestione del rischio** (c.d. "**modello organizzativo 231**") idoneo a **prevenire reati della specie di quello verificatosi**;
- il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza** del predetto modello, nonché di curare periodicamente il suo **aggiornamento** è stato affidato a un **apposito organismo dell'ente** (c.d. **organismo di vigilanza**), dotato di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- le persone interessate (es. dipendenti o altri soggetti), hanno **commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione del rischio**;
- non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo sopra indicato.

Ciò premesso, occorre comprendere come valutare l'**eventuale esclusione della punibilità per tenuità del fatto** a carico della **persona fisica** (es. il **legale rappresentante dell'ente**), con la **responsabilità amministrativa dell'ente** ex [D.Lgs. 231/2001](#).

Infatti, l'[articolo 131-bis del codice penale](#) prevede l'**esclusione della punibilità** per particolare **tenuità del fatto**, stabilendo che nei reati per i quali è prevista la **pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni**, ovvero la **pena pecuniaria**, sola o congiunta alla predetta pena, la **punibilità è esclusa** quando, per le **modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo**, l'offesa è di **particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale**.

Sul punto la **Corte di Cassazione**, sezione penale, con **sentenza n. 9072 del 28 febbraio 2018**, ha affermato che **nell'ipotesi di non punibilità delle persone fisiche** per particolare **tenuità del fatto**, in applicazione delle disposizioni sancite dall'articolo 131-bis del codice penale, il giudice **può autonomamente** accertare la **responsabilità amministrativa** a carico dell'ente ai sensi del [D.Lgs. 231/2001](#).

Nella vicenda sottoposta al vaglio di legittimità, il Tribunale di Grosseto **dichiarava non punibili** i soci di una **società in accomandita semplice** rilevando, simmetricamente, l'**assenza di responsabilità** dell'ente per il **reato ambientale** contestato, con conseguente **irrilevanza dell'illecito "amministrativo"** previsto dall'[articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001](#).

In merito gli ermellini, accogliendo il ricorso presentato dalla **Procura generale presso la Corte di appello di Firenze**, hanno chiarito che la **sentenza di applicazione della causa di non punibilità** ex [articolo 131-bis c.p.](#), pur **producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio** come causa di non punibilità, **non coinvolge il reato**.

Infatti, la sentenza di **non punibilità**:

- non può essere assimilata ad una **sentenza di assoluzione**, ma **lascia intatto il reato nella sua esistenza**, sia **storica** e sia **giuridica** (in dottrina si parla di **"cripto condanna"**);
- deve essere comunque iscritta nel **casellario giudiziale** e reca un **effetto di giudicato** nel **giudizio civile o amministrativo di danno** (quanto all'accertamento della **sussistenza del fatto**, della sua **illiceità penale** e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso).

In definitiva, con riferimento alla circostanza esaminata, la **suprema Corte** ha rilevato che: *"In tema di **responsabilità degli enti**, in presenza di una **sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto**, nei confronti della **persona fisica responsabile della commissione del reato**, il giudice deve procedere **all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica** nel cui **interesse** e nel cui **vantaggio** il **reato fu commesso**; accertamento di responsabilità che **non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato**, in quanto l'applicazione dell'articolo 131-bis del c.p. **non esclude la responsabilità dell'ente**, in via astratta, ma la **stessa deve essere accertata effettivamente in concreto**; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare*

tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.

Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Spese per badanti doppiamente agevolate

di **Alessandro Bonuzzi**

Le **spese** sostenute per le cosiddette **badanti** beneficiano di una **doppia agevolazione** sotto il profilo fiscale. Infatti, tali oneri sono rilevanti:

- sia come **costo deducibile** dal reddito complessivo;
- sia come **onere detraibile** dall'Irpef.

Le due forme di risparmio fiscale sono **cumulabili** per espressa indicazione di legge, anche se **non con riferimento alla medesima quota parte di spesa**. Si analizzano qui di seguito le relative discipline normative.

-

Deducibilità della spesa

Ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del Tuir](#), sono deducibili dal reddito imponibile Irpef i **contributi previdenziali obbligatori** – per la sola quota rimasta effettivamente a carico – versati per gli addetti all'**assistenza personale o familiare**.

L'importo massimo di contributi versati sui quali è riconosciuta l'agevolazione è pari a **euro 1.549,37**. La deduzione compete solo al **titolare del contratto di lavoro**.

La somma che può essere portata in deduzione è quella **effettivamente pagata nel corso dell'anno**, a prescindere dal trimestre al quale i contributi si riferiscono. Pertanto, ad esempio, chi paga la rata l'ultimo giorno di scadenza, ossia il 10 gennaio, può detrarla nell'anno fiscale di pagamento, anche se si riferisce all'anno precedente.

Detraibilità dall'Irpef

L'[articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir](#) stabilisce che per le spese sostenute per gli addetti all'**assistenza personale**:

- **propria o**
- **di uno o più familiari anche se non fiscalmente a carico,**

spetta la detrazione nella **misura del 19% calcolata su un ammontare massimo di euro 2.100** (tale limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a

prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza):

- nei casi di **non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il **reddito complessivo non supera euro 40.000**. Si noti che nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di **sorveglianza continuativa** o sono **incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività**:

- assumere alimenti;
- espletare le funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
- deambulare;
- indossare indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve **risultare** da apposita **certificazione medica**.

Infine, la detrazione spetta:

- anche se le **prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo**;
- al soggetto che ha **sostenuto la spesa** anche se **non è titolare del contratto di lavoro** del personale addetto all'assistenza.

Conclusione

Dall'analisi delle due fattispecie agevolative deriva che la **cumulabilità** delle stesse può trovare applicazione **solo** laddove il soggetto che sostiene la spesa è anche il soggetto titolare del contratto di lavoro (datore di lavoro), giacché quest'ultima condizione è **dirimente** al fine di poter beneficiare della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le scadenze 2018 per il versamento dell'IVAFE

di **EVOLUTION**



A decorrere dal periodo d'imposta 2011, è stata introdotta nel nostro ordinamento l'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero), che è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Sono soggette all'imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per approfondire la disciplina dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Le **persone fisiche residenti in Italia** sono assoggettate all'IVAFE qualora **detengano all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio** a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni.

L'IVAFE si applica ai seguenti **prodotti finanziari** se **detenuti all'estero**:

- **azioni e altri titoli** rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- **obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito** negoziabili sul mercato dei capitali;
- **strumenti finanziari**, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
- **quote di fondi** comuni di investimento;
- **titoli** normalmente negoziati sul mercato monetario;
- **qualsiasi altro titolo** normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nei punti precedenti e i relativi indici;
- **contratti futures** su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di

differenziali in contanti;

- **contratti di scambio** a pronti e a termini (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- **contratti a termine** collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- **combinazioni di contratti o di titoli** indicati nei punti precedenti.

Sulla base imponibile così calcolata è dovuta l'aliquota del **2 per mille** (nel 2012 l'aliquota era dell'1 per mille, nel 2013 dell'1,5 per mille). L'imposta è dovuta in **proporzione ai giorni di detenzione** e alla **quota di possesso** in caso di attività finanziarie cointestate. L'imposta è dovuta anche se il relativo importo non è superiore a 200 euro.

Per il **versamento**, la **liquidazione**, l'**accertamento**, la **riscossione**, le **sanzioni** e i **rimborsi** nonché per il **contenzioso** relativi all'**IVAFE** trovano applicazione le disposizioni previste per l'**imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)**. A decorrere dal 2013, al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all'estero il contribuente deve compilare il **quadro RW** del modello Redditi PF. Va segnalato che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 932, della L. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018), per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#) (spesometro), il termine per la presentazione delle dichiarazioni in scadenza al 30 settembre, è fissato al **31 ottobre**. Nel modello dichiarativo, per il valore degli immobili situati all'estero, occorre indicare il **controvalore in euro** degli investimenti e delle attività espressi in valuta sulla base del **provvedimento delle Entrate** emanato ai fini dell'individuazione dei **cambi medi mensili**. L'imposta deve essere versata dal contribuente **entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi** derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta di riferimento. Considerato che all'imposta in esame si applicano le disposizioni IRPEF, l'imposta potrà essere anche rateizzata, ma solo per il saldo e la prima rata di acconto, entro un massimo di 6 rate.

I contribuenti possono effettuare il pagamento della prima rata entro il **2 luglio 2018** ovvero entro il **20 agosto 2018** maggiorando l'importo dovuto dello **0,40 per cento** a titolo d'interesse corrispettivo.



 **Euroconference** EVOLUTION

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >